



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 15/10/2021

FATTO

Il ricorrente contesta la pretesa della banca, in relazione all'estinzione anticipata, richiesta in data 11.03.2021, del proprio mutuo indicizzato al franco svizzero, di pagamento della somma di € 28.214,00 in forza del disposto dell'art. 7 del contratto di mutuo, che concerne il meccanismo di conversione franco svizzero/euro. Il ricorrente, contestando "il metodo di calcolo" applicato dalla resistente nel conteggio per l'estinzione anticipata, chiede, dunque, che venga dichiarata la nullità dell'art. 7 del contratto, che l'intermediario proceda ad un nuovo conteggio dell'importo residuo dovuto, e dunque di poter estinguere il finanziamento versando solamente il capitale residuo, senza alcuna operazione di indicizzazione.

Costitutosi, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato. Riassume le caratteristiche del contratto, indicandole nella circostanza per cui esso, benchè erogato in Euro, è indicizzato al Franco Svizzero (cfr. art.4 del contratto), la cui erogazione e le cui rate di rimborso, cioè, sono regolate in Euro ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il Franco Svizzero; l'indicizzazione delle rate di rimborso dipende sia dall'andamento del tasso di interesse convenzionale (Libor franco svizzero a sei mesi), sia dal tasso di cambio Franco Svizzero/Euro, parametro utile ai fini del calcolo dell'equivalente in Euro delle rate di rimborso: nell'alea del contratto rientrebbero, quindi, sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse (tipico di tutti i contratti di mutuo) sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro.



L'intermediario chiarisce che il meccanismo di indicizzazione avviene mediante "conguagli semestrali"; afferma dunque la correttezza del conteggio effettuato, il quale, in ossequio a quanto previsto nel contratto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo (cfr. art. 7 del contratto) è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo, con la conseguenza che, attesa l'indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione (come nel caso in esame) sia sfavorevole rispetto al «tasso di cambio convenzionale» di erogazione del capitale (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia apprezzato sull'Euro), l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento.

Nelle proprie repliche il ricorrente osserva che l'AGCM, nella sua adunanza del 13 giugno 2018, con provvedimento n. 27214, ha valutato il contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso Libor della banca resistente, commercializzato dal 2003 sino al 2010, che tuttora regola i rapporti con clienti consumatori, nella vecchia (dal 24/11/2003 sino al 20/05/2004) e nella nuova versione (dal 28/02/2006 sino al 24/06/2010), accertando la vessatorietà delle clausole sul meccanismo di conversione contestate con il ricorso, per violazione dell'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo; insiste quindi per l'accoglimento del ricorso, richiamando un elenco di decisioni ABF rese in materia.

DIRITTO

La questione dell'interpretazione e applicazione delle norme contrattuali in materia di meccanismo d'indicizzazione dei mutui in franchi svizzeri è stata esaminata a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e da quella europea, nonché, per fattispecie in cui è parte l'odierna resistente e del tutto sovrapponibili a quella in esame, da questo Arbitro.

Posto che l'accertamento del corretto metodo di calcolo previsto dall'art. 7 del contratto implica la preventiva verifica della legittimità ed efficacia della clausola medesima, è orientamento costante di questo Arbitro ritenere che detta clausola, nel prevedere, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso, esponga il cliente alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo. A fronte della circostanza che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al "tasso di cambio convenzionale", e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente (meccanismo c.d. "di doppia conversione"), non vengono affatto espone le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa). Al contrario, l'operazione, implicando un elevato tecnicismo (Cass. 29 maggio 2012, n. 8548), avrebbe richiesto che venisse esposto «in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera», nonché «il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo». L'assenza di una chiara illustrazione delle modalità operative del meccanismo c.d. "di doppia conversione" da parte della resistente configura dunque una condotta non in linea con i canoni di correttezza e di buona fede cui le parti sono tenute (Collegio di Coordinamento del 20 novembre 2014 n. 7727) e, in quanto non trasparente, deve essere considerata abusiva e dunque nulla (ponendosi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, secondo la ricostruzione della Corte di giustizia dell'Unione (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), con la conseguenza che l'intermediario dovrà



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7, come confermato di recente dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 16 novembre 2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA